



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

***REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
E
DELLA RISCOSSIONE***

Adottato con deliberazione n. 29/CC del 21/07/2020
Modificato con deliberazione n. 20/CC del 31/05/2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento*
- Articolo 2 - Definizione delle entrate*
- Articolo 3 - Regolamenti specifici*
- Articolo 4 - Aliquote e tariffe*
- Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Articolo 6 - Forma di gestione*
- Articolo 7 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate*
- Articolo 8 - Avviso di accertamento tributario esecutivo e di accertamento patrimoniale esecutivo*
- Articolo 9 - Interessi moratori sugli accertamenti esecutivi*
- Articolo 10 - Interessi moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto*
- Articolo 11 - Notificazione degli atti*

TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 12 - Dichiarazione tributaria*
- Articolo 13 - Attività di controllo*
- Articolo 14 - Interrelazioni tra servizi ed uffici*
- Articolo 15 - Rapporti con il Contribuente*
- Articolo 16 - Attività di accertamento*
- Articolo 17 - Contenzioso*
- Articolo 18 - Ricorso reclamo mediazione*
- Articolo 19 - Rimborsi*
- Articolo 20 - Compensazioni*
- Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 22 - Interpello*
- Articolo 23 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello*
- Articolo 24 - Effetti dell'interpello*

CAPO III – AUTOTUTELA

- Articolo 25 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela*
- Articolo 26 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela*
- Articolo 27 - Ipotesi dell'annullamento*
- Articolo 28 - Oggetto dell'annullamento*
- Articolo 29 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela*
- Articolo 30 - Procedimento*

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 31 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*
- Articolo 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto*
- Articolo 33 - Attivazione del procedimento definitorio*
- Articolo 34 - Procedimento*

CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE

- Articolo 35 – Criteri di applicazione delle sanzioni tributarie*
- Articolo 36 - Cause di non punibilità*
- Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento*

TITOLO III – LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Articolo 38 - Individuazione*
- Articolo 39 - Rapporti con i cittadini*
- Articolo 40 - Scadenze di pagamento*

Articolo 41 - Attività di accertamento
Articolo 42 - Rimborsi

TITOLO IV – RISCOSSIONE

Articolo 43 - Riscossione delle entrate comunali
Articolo 44 - Riscossione volontaria
Articolo 45 - Sospensione del versamento
Articolo 46 - Riscossione coattiva
Articolo 47 - Annullamento delle procedure di riscossione coattiva
Articolo 48 - Insinuazione al passivo
Articolo 49 - Condanna alle ulteriori spese
Articolo 50 - Inesigibilità
Articolo 51 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona
Articolo 52 - Debitore principale e debitore corresponsabile
Articolo 53 - Rateizzazione di debiti
Articolo 54 - Rimborso delle somme riconosciute indebite
Articolo 55 - Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Decorrenza
Articolo 57 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione di trasferimenti statali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, la rateazione degli importi dovuti, il contenzioso, i rimborsi e le compensazioni.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata è disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Articolo 4 - Aliquote e tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. In caso di mancata approvazione di aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate ed applicate per l'anno precedente se non diversamente stabilito con legge statale.
3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha tuttavia effetto retroattivo.

Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, sia tributarie che extratributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari, pena decadenza, mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa e non è soggetta ad autenticazione. Può anche essere trasmessa via fax con allegata copia di documento di identità valido, o in modo digitale con le modalità previste dalla normativa vigente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione, della riduzione e dell'esenzione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
4. Solo se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Articolo 6 - Forma di gestione

1. La gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è effettuata in forma diretta fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 7 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi ed i responsabili di area nominati dal Sindaco, ai quali la Giunta ha affidato nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) le rispettive entrate.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione e di applicazione degli interessi e delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. dispone i rimborsi;
 - d. dispone le rateizzazioni;
 - e. forma l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali devono essere intraprese le azioni esecutive di riscossione coattiva;
 - f. sottoscrive gli atti di riscossione coattiva in caso di gestione diretta;
 - g. partecipa al procedimento contenzioso;
 - h. esercita il potere di autotutela;
 - i. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - j. assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti;
 - k. compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune.
3. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8 - Avviso di accertamento tributario esecutivo e di accertamento patrimoniale esecutivo

1. L'ufficio procede all'invio di un accertamento tributario o di un accertamento patrimoniale, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R o tramite messo comunale, concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Gli atti di cui al comma 1) devono essere sottoscritti dal Funzionario responsabile.
3. Gli atti esecutivi di cui al comma 1) devono contenere:
 - a. indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - b. l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto;
 - c. gli oneri e le spese di riscossione coattiva dovuti a carico di coloro che provvedono al versamento di quanto intimato nei 60 giorni successivi all'esecutività dell'atto e oltre tale termine;
 - d. l'avvertimento che decorsi 60 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'avvio delle procedure esecutive e cautelari;
 - e. l'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'applicazione degli interessi moratori;
 - f. la rivalsa delle spese di notifica ed esecutive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019.
4. Gli uffici, decorsi i termini di cui alle lettere precedenti, procedono all'iscrizione a ruolo mediante invio del flusso al concessionario ovvero, in caso di riscossione coattiva diretta, attraverso l'avvio delle procedure esecutive a cautelari nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Articolo 9 – Interessi moratori sugli accertamenti esecutivi

1. In base all'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio di interesse legale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, il tasso di interesse da applicare nei rapporti tributari a debito e a credito tra contribuente e amministrazione è stabilito nella misura di 2 punti percentuali in aumento rispetto al saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice.

Articolo 10 – Interessi moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. La misura del tasso moratorio è fissata, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1), nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile approvato annualmente con decreto Ministeriale aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 11 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;

- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006;
 - d) posta elettronica certificata.
- 2. Nel caso di notifica con spedizione a mezzo raccomandata, le spese sono poste a carico del contribuente.
 - 3. Ai fini del computo del termine di prescrizione degli atti, se previsto per legge, fa fede la data del timbro postale di spedizione dell'atto stesso.
 - 4. Nei casi in cui la notifica degli atti di cui al comma 2) non vada a buon fine per "irreperibilità" o per "destinatario sconosciuto" l'ufficio provvede ad effettuare, previa acquisizione del certificato anagrafico, la richiesta di notifica a mani ai messi del comune in cui il contribuente risiede o ha fissato la propria sede legale.

TITOLO II - LE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 12 - Dichiarazione tributaria

- 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- 2. La dichiarazione, qualora non sia previsto obbligatoriamente l'utilizzo di uno specifico modello, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già constatata la violazione.

Articolo 13 - Attività di controllo

- 1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di decadenza, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

Articolo 14 - Interrelazioni tra servizi ed uffici

1. Al fine di potenziare i controlli volti a favorire la lotta all'evasione, gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di spazi pubblici o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio tributario, con le modalità concordate.

Articolo 15 - Rapporti con il Contribuente

1. I rapporti tra Contribuente ed Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può disporre sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria. Tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche dirette devono arrecare il minor disturbo possibile, previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il Contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.

Articolo 16 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è uniformata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo, oppure con la firma digitale dello stesso, come previsto dal D.Lgs 82/2005. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
3. L'ufficio preposto procede all'invio dell'accertamento tributario, come definito dal precedente art. 8.

Articolo 17 - Contenzioso

1. In caso di insorgenza di controversia tributaria il Funzionario responsabile effettua ogni valutazione e promuove ogni azione atta a risolvere la medesima controversia in fase precontenziosa, ovvero in fase conciliativa, in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. Laddove la legge non preveda espressamente la rappresentanza in giudizio in capo al funzionario responsabile del tributo, spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'ente. Su proposta del Funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo

esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.

3. E' compito del Funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 18 – Ricorso reclamo mediazione

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorso produca anche gli effetti di un reclamo, al Funzionario responsabile di ogni singolo tributo competono tutte le funzioni di cui al presente articolo, in particolare, il Funzionario esamina il ricorso presentato dal contribuente e pone in essere tutti gli adempimenti previsti in esecuzione di quanto disposto nei seguenti commi.
2. Il Funzionario responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento di quelle irrogate nell'avviso di accertamento e, comunque, rispetto al minimo previsto dalla legge.
6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2), fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 19 - Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino al compimento dei termini di prescrizione.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) l'indicazione dell'IBAN e dell'esatta intestazione del conto corrente su cui deve essere effettuato l'accredito;
 - f) la firma per sottoscrizione.
4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale, parziale o il diniego. Il termine di 90 giorni si

interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio.

5. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 21.

Articolo 20 – Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1):
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo.

Articolo 21 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 20,00 (venti euro). Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 20,00 (venti euro), compresi interessi.
4. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Capo II - Diritto di interpello

Articolo 22 - Interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Articolo 23 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del Contribuente indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione.
4. L'istanza deve contenere l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare.

Articolo 24 - Effetti dell'interpello

1. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
3. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1).
6. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
7. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 1). In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi

interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Capo III – Autotutela

Articolo 25 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 aggiunto dalla Legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656 successivamente integrato dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 26 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico al suo annullamento. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il Contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 27 - Ipotesi dell'annullamento

1. Il Funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a) gradi di probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
 - c) costo derivante da conseguenti carichi di lavoro.

Articolo 28 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del Contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di rimborsi, ecc..

Articolo 29 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

1. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a) vi è pendenza di giudizio;
 - b) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del Contribuente.

Articolo 30 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Funzionario responsabile competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del Contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. Nel caso in cui l'istanza venga presentata durante le fasi cautelari ed esecutive, sono comunque dovuti gli oneri di riscossione, le spese di notifica e quelle esecutive anche se l'atto originario viene integralmente annullato.

Capo IV - Accertamento con adesione

Articolo 31 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e secondo le disposizioni seguenti.
2. L'accertamento con adesione costituisce uno strumento con cui i Contribuenti e l'ufficio preposto all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.
3. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile del relativo tributo nella persona del Funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.

Articolo 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il Contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
2. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad atti divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini previsti per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) quelle oggetto di impugnazione in Commissione Tributaria;

- c) quelle relative all'omesso versamento;
 - d) quelle per le quali la base imponibile è certa e non suscettibile di autonoma determinazione da parte dell'Ente impositore come, ad esempio, nel caso di base imponibile costituita dalla rendita catastale.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
 4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base a quali è possibile accertare un importo dovuto in misura superiore al 20 per cento di quello definito.

Articolo 33 - Attivazione del procedimento definitorio

1. La procedura di accertamento con adesione può essere attivata anche su iniziativa del contribuente sia a seguito di notifica di avviso di accertamento, sia a seguito di specifica istanza volta alla regolarizzazione degli adempimenti tributari pregressi definibili ai sensi del presente articolo.
2. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
3. Il Contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato.
4. Alla procedura di cui al precedente comma 1) si applica la disciplina del successivo articolo in quanto compatibile.

Articolo 34 - Procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente con invio al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, di un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo comma).
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
3. La mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
4. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno 20 giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
5. Il Contribuente, fino ai 2 giorni precedenti alla data di convocazione, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
6. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
7. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi del comma 4) del presente articolo determina il mancato avvio del procedimento, con la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
8. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario responsabile preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

9. La richiesta di avvio della procedura di accertamento con adesione presentata a seguito di invio di avviso di accertamento da parte del comune produce l'effetto di sospendere per 90 giorni i termini per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.
10. Nei casi di cui al comma 9) del presente articolo, la notifica del verbale di mancata comparizione ovvero la consegna di copia del verbale dell'incontro determina l'interruzione del termine di sospensione di 90 giorni e, dalla data di notifica del verbale o di consegna dello stesso nelle mani del contribuente, riprende il decorso del termine residuo previsto per l'impugnazione dell'atto.
11. La rateazione delle somme dovute avviene in base ai criteri di cui all'articolo 53) del presente regolamento.
12. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Capo V - Sanzioni tributarie

Articolo 35 – Criteri di applicazione delle sanzioni tributarie

1. Compete al Funzionario Responsabile del tributo l'applicazione delle sanzioni tributarie nel rispetto di tutti i principi e limiti fissati nei D. Lgs. 471, 472, 473/97.
2. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto a richieste di informazioni ovvero ad inviti al contraddittorio volti all'ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dall'ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge.
3. Nelle ipotesi di recidiva la sanzione è applicata nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
4. Per gli adempimenti tardivi effettuati prima dell'avvio della verifica fiscale da parte del Comune le sanzioni sono applicate nella misura di 1/8 del minimo edittale previsto per ciascun tributo e per ciascuna violazione.
5. Per gli adempimenti posti in essere successivamente rispetto alla data di notifica di una richiesta di informazioni, ovvero di un invito al contraddittorio ma, comunque, prima della notifica dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono stabilite nella misura di 1/5 del minimo edittale previsto per ciascun tributo per le violazioni degli obblighi dichiarativi e nella misura 1/3 delle sanzioni previste per le violazioni relative agli obblighi di versamento.
6. La regolarizzazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal comune a seguito di specifica richiesta del contribuente e vale anche per le sanzioni relative all'omesso o parziale versamento.
7. Nel caso di regolarizzazione dell'adempimento tardivo ai sensi del precedente comma la riduzione della sanzione opera solamente qualora il contribuente proceda al versamento degli importi liquidati dall'ufficio entro il termine previsto per la proposizione del ricorso contro il provvedimento; decorso tale termine la sanzione applicata è quella prevista dalla normativa di ciascun tributo in misura piena e l'avviso diviene titolo esecutivo producendo gli effetti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
8. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso è posto in essere ovvero, in caso di richiesta di liquidazione degli importi dovuti presentata al comune da parte del contribuente, fino alla data di presentazione della stessa.
9. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rimane comunque ferma la possibilità del Funzionario Responsabile di irrogare una sanzione maggiore rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997.
10. È esclusa l'applicazione di sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi.

Articolo 36 – Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Nel caso di violazione di omessa denuncia o infedele denuncia, l'acquiescenza all'avviso di accertamento o adesione all'accertamento che contesta la violazione comporta la riduzione della sanzione comminata nella misura prevista dalla legge, purché il pagamento delle somme complessivamente dovute tenendo conto della predetta riduzione, intervenga entro il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della sanzione per acquiescenza e pertanto gli importi delle sanzioni saranno richiesti in misura piena.

Titolo III - LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 38 - Individuazione

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate comunali non tributarie quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le entrate derivanti da servizi pubblici;
 - c) le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - d) le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - e) le entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo le entrate derivanti da trasferimenti statali, regionali e di altri Enti del settore pubblico.

Articolo 39 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune o presso gli uffici dell'eventuale soggetto deputato alla riscossione delle entrate, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 40 - Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi dal Comune.
2. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito, il Funzionario responsabile della gestione dell'entrata

provvede, entro trenta giorni dalla maturazione del credito, al sollecito scritto, specificando l'ultima data utile per il pagamento. Tale data non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art. n.1219 del C.C..

Articolo 41 – Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate patrimoniale è uniformata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del responsabile di area stampato sull'atto medesimo, oppure con la firma digitale dello stesso, come previsto dal D. Lgs 82/2005. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
3. L'ufficio preposto procede all'invio dell'accertamento patrimoniale, come definito dal precedente art. 8.

Articolo 42 - Rimborsi

1. L'utente che ritenga di aver versato al Comune somme non dovute può presentare domanda di rimborso. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata documentando le ragioni che dimostrano la sussistenza del credito, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale, parziale o il diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV - RISCOSSIONE

Articolo 43 - Riscossione delle entrate comunali

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate del Comune.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, e fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali è effettuata dal Comune in modo diretto.

Articolo 44 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

Articolo 45 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle Entrate Tributarie e delle altre entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per

determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 46 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può affidare, a segmenti o interamente, le attività di riscossione coattiva a soggetti esterni, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento di tali funzioni mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata all'Area Economico-Finanziaria.
3. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo e sulla base delle disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
4. Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.
5. Nella riscossione coattiva il debitore è soggetto a spese, interessi ed oneri disciplinati negli articoli 10 e 55.
6. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 20,00. In caso di tributi il limite vale per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 47 – Annullamento delle procedure di riscossione coattiva

1. In qualsiasi fase dell'attività di riscossione coattiva il cittadino interessato dalla procedura può presentare motivata istanza di annullamento in autotutela.
2. Qualora a seguito della suddetta istanza emerga l'inesistenza del debito, il comune procede con l'annullamento degli atti della procedura, fermo restando che i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive rimangono a carico del debitore.
3. Nel caso in cui l'istanza di autotutela del cittadino possa essere accettata solo parzialmente il comune provvede alla rideterminazione degli importi dovuti adeguando le spese generali e gli indennizzi al debito effettivamente ricalcolato, ferme restando le spese di notifica e gli altri oneri a carattere fisso.
4. I costi e le spese di cui al comma 2 e 3 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Articolo 48 – Insinuazione al passivo

1. Rientrano all'interno delle procedure di riscossione coattiva, e quindi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, solamente i crediti indicati nell'avviso di messa in mora qualora detto avviso sia stato notificato in data precedente all'apertura del fallimento.

Articolo 49 – Condanna alle ulteriori spese

1. Qualora il debitore sia condannato a spese di giustizia, le stesse, se non pagate, rientrano nelle procedure di riscossione di cui al presente regolamento.

Articolo 50 – Inesigibilità

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:

- a) non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
- b) non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
- c) il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
- d) non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
- e) non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
- f) non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

Articolo 51 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

1. E' ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale, purché l'importo versato sia contabilmente corretto.
2. L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento consente di evitare di dover effettuare un rimborso e, per contro, l'adozione di un provvedimento di recupero.

Articolo 52 - Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.
2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, altro genitore, ascendenti, ecc.).

Articolo 53 - Rateizzazione di debiti

1. Il Funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo. Su ciascuna rata saranno computati gli interessi di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.
3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.
5. Le rate, nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, saranno concesse secondo il seguente schema:
 - per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
 - per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - per debiti oltre € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
 - per debiti oltre i 20.001,00 fino a un massimo di 72 rate mensili.
6. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.
7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del richiedente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta a richiesta dell'interessato, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 8.
10. I commi da 1 a 9 si applicano anche alle rateizzazioni delle riscossioni coattive e agli avvisi di accertamento con adesione.

Articolo 54 – Rimborso delle somme riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito per ciascuna entrata sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti della medesima natura o del medesimo tributo complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Articolo 55 – Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'articolo 1, comma 803 della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
3. In caso di affidamento all'esterno delle procedure di riscossione coattiva gli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati al comma 1) restano a carico dell'ente e non possono essere richiesti al contribuente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 – Decorrenza

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

Articolo 57 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento delle entrate è abrogato il regolamento generale delle entrate tributarie comunali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22/12/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016 e n. 11/CC del 27/03/2018.